

urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - lottizzazione di aree fabbricabili Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014

Convenzioni urbanistiche "ex lege" n. 765 del 1967 - Natura contrattuale - Conseguenze - Risoluzione per inadempimento della P.A. - Risarcimento del danno - Criteri di liquidazione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014

Le convenzioni urbanistiche stipulate ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, che consentono l'esercizio in forma contrattata dei poteri autoritativi di controllo dell'attività edilizia, anche sotto forma d'impegno ad un futuro atto di esercizio del potere di pianificazione urbanistica, conservano il loro carattere contrattuale, con la conseguenza che, in caso di risoluzione per inadempimento della P.A., il privato ha diritto al risarcimento dei danni che, sebbene non commisurabili alle utilità che egli si poteva aspettare da una puntuale esecuzione della convenzione, comprendono il costo delle opere di urbanizzazione inutilmente eseguite in forza della convenzione inadempita, in quanto funzionalmente collegate alla programmata edificabilità dell'area, come effetto ripristinatorio della situazione antecedente alla conclusione del contratto, stante la regola della retroattività della risoluzione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 364 del 10/01/2014